



**COMUNE DI SALIZZONE**

Provincia di Verona  
Ufficio Tributi  
Piazza Castello 1  
37056 Salizzone

Prot. n. 2719

Salizzone, lì 8 aprile 2019

**OGGETTO: Invio nota informativa su calcolo TASI 2019 e modello F24 per il pagamento. DA LEGGERE ATTENTAMENTE**

Gentile contribuente,

L'Amministrazione Comunale ha deciso, anche quest'anno, di inviare alle famiglie di Salizzone i modelli per il pagamento F24 precompilati per la rata di acconto e di saldo della TASI ed IMU relativa agli immobili presenti nella banca dati del Comune, con allegata la situazione patrimoniale. E' un'iniziativa finalizzata ad aiutare i concittadini nel versamento delle imposte, ed il costo di tale servizio è a completo carico del Comune. E' un immane onere che l'Amministrazione si assume, con l'auspicio di far risparmiare tempo e denaro ai propri contribuenti.

**Qualora dovesse riscontrare qualche inesattezza nei dati inviati, Le chiediamo di segnalarla all'Ufficio Tributi. Se invece Lei non fosse più soggetto passivo TASI, non deve tenere conto di tale nota informativa, ma comunque si consiglia di comunicarlo, al fine di correggere la banca dati presente negli archivi comunali.**

**Si precisa che l'Imposta è calcolata sulla base della dichiarazione ICI/IMU/TASI in possesso presso l'ufficio Tributi. Eventuali inesattezze sono dovute ad una mancata corrispondenza tra il contribuente e l'ufficio.**

**Soggetti passivi TASI**

- Possessore di immobili, compresi i beni merce, siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati **ad esclusione dell'abitazione principale e relative pertinenze;**
- I titolari di diritti reali di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi;
- Possessori di fabbricati rurali STRUMENTALI;
- Possessori di aree edificabili.

**Quali soggetti interessa**

Il soggetto passivo non è solo il proprietario a qualsiasi titolo dei fabbricati, ma anche l'affittuario. La legge infatti stabilisce che nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal proprietario o dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono soggetti passivi e quindi titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. La debenza in capo all'inquilino è pari al 30%, mentre il proprietario deve pagare il restante 70%.

**ATTENZIONE: Qualora l'immobile in affitto coincidesse con l'abitazione principale dell'inquilino, quest'ultimo non è tenuto al pagamento della TASI**

**Novità TASI, introdotte dal 2016: Immobili in comodato-**

Dal 2016 nel caso in cui si conceda un immobile a titolo di comodato a un parente di primo grado in linea retta (quindi un genitore o un figlio) il comodante gode della riduzione della base imponibile della TASI al 50%.

Le condizioni per usufruire di questi benefici sono:

- L'immobile deve essere adibito ad abitazione principale
- L'immobile non deve appartenere a una delle categorie catastali cd di lusso (A/1, A/8, A/9)
- Il contratto di comodato deve essere regolarmente registrato
- Il comodante:
  - Non deve possedere altri immobili destinati ad uso abitativo in Italia, oltre all'immobile destinato a propria abitazione principale ed a quello concesso in comodato (Ris. MEF N.1/DF del 17/02/2016);
  - deve risiedere e avere la sua dimora abituale nello stesso Comune in cui l'immobile è concesso in comodato;
  - deve presentare la dichiarazione IMU che attesti il possesso dei requisiti.

**I contribuenti che avessero già un contratto di comodato, stipulato e registrato precedentemente, che rispetta le condizioni sopra riportate, per ottenere l'agevolazione, devono comunque redigere una dichiarazione sostitutiva e presentarla all'Ufficio tributi del Comune, allegandone il contratto.**

Da ricordare in tema di comodato d'uso la novità introdotta con la Legge di Bilancio per l'anno 2019 (L. 145/2018) che ha esteso l'applicazione della riduzione del 50% della base imponibile IMU prevista dalla legge per le abitazioni concesse in comodato d'uso anche "in caso di morte del comodatario al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori" (art. 1, comma 1092)

**TASI Immobili Merce.** Nessuna esenzione e l'Aliquota TASI adottata dal Comune sugli immobili merce è pari al 2 per mille.

**Riduzioni TASI, introdotte dal 2016 – Novità. LOCAZIONI A CANONE CONCORDATO di cui alla Legge 9 dicembre 1988, n. 431**

Per l'anno 2016 per gli immobili locati a canone concordato di cui alla Legge 9 dicembre 1988, n. 431, l'imposta, calcolata con l'aliquota stabilita dal Comune, è ridotta, sia a fini IMU sia a fini TASI del 25%.

**Non sono più soggetti a TASI**

- gli immobili destinati ad abitazione principale e le relative pertinenze, fatta eccezione per quelli classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per i quali continuano ad essere dovute sia l'IMU, sia la TASI;
- l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;
- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
- i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008;
- la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del D.Lgs n. 139/20000, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

I codici per i versamenti al Comune sono i seguenti

	COD. TRIBUTO COMUNE
Fabbricati rurali ad uso strumentale	3959
Aree fabbricabili	3960
Altri Fabbricati compresi beni merce	3961

**I pagamenti per il 2019 devono essere versati con F24 - Il codice identificativo del Comune è il H714.**

Presti la massima attenzione ad indicare in modo chiaro il Codice catastale del Comune di SALIZOLE H714 nel campo "Codice ente/Codice comune" della "Sezione IMU e altri tributi locali". Un'indicazione errata o non chiara può causare il riversamento dell'importo da Lei pagato ad un Ente non competente. Si precisa che in caso di ravvedimento le sanzioni e gli interessi sono versati unitamente all'imposta dovuta.

**SCADENZE ACCONTO/SALDO ANNO 2019**

<b>17/06/2019</b>	<b>16/12/2019</b>
-------------------	-------------------

**P.A.T.I.**

Alcune zone del Comune sono state inserite nel Piano Attuativo Territoriale e sono soggette ad una diversa tassazione a seconda della zona dove insiste il terreno. Tutti i cittadini sono tenuti a controllare e verificare la propria posizione contributiva, accertandosi se il proprio terreno è stato interessato dal Piano degli interventi.

**MODIFICHE VALORE AREE FABBRICABILI**

Con delibera di Giunta Comunale n. 5 del 17/02/2017 sono stati variati i valori minimi di riferimento delle aree edificabili. Al fine del calcolo dell'imposta, si invita a verificare l'esattezza dei dati presenti nei nostri archivi. Qualora si riscontrassero incongruità i contribuenti possono rivolgersi all'Ufficio Tributi per aggiornarne il valore e ritirare il modello F24 corretto.

**Denuncia**

I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione **entro il 30 giugno dell'anno successivo** a quello in cui il possesso o detenzione degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione del tributo. Pertanto le dichiarazioni per l'anno 2019 devono essere presentate entro il **30/6/19**.

Restando a disposizione per ulteriori informazioni, Le porgiamo cordiali saluti

F.to IL SINDACO  
(Mirko Corrà)

**ALIQUOTE TASI ANNO 2019**, delibera del Consiglio Comunale n. 56 del 21 novembre 2018

- ALIQUOTA 2,00** per mille per tutti i fabbricati compresi i beni merce e le aree fabbricabili;
- ALIQUOTA "0"** (zero) per mille : per le abitazioni principali e relative pertinenze;
- ALIQUOTA "0"** (zero) per mille :Azzeramento di aliquota, per le abitazioni principali iscritte nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze, per le quali è già determinata l'aliquota massima consentita ai fini IMU pari al 6 (sei) per mille ;
- ALIQUOTA 1,00** per mille : per fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011.

**RICHIESTA INFORMAZIONI**

- **Orari apertura al pubblico dell'Ufficio Tributi:**  
**Martedì – Giovedì 8.30 - 13.00**  
**Martedì 14.30 - 17.00**

**INTERNET**

Collegandovi al sito internet del Comune [www.comune.salizole.vr.it](http://www.comune.salizole.vr.it) sono disponibili ulteriori informazioni.

e-mail: [tributi@comune.salizole.vr.it](mailto:tributi@comune.salizole.vr.it)

pec: [salizole.vr@cert.ip-veneto.net](mailto:salizole.vr@cert.ip-veneto.net)

**Telefono**

Tel. 0457100013 int.5